

FORNITURE MEDICHE. LA COMMISSIONE PRENDE I PRIMI PROVVEDIMENTI

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Nell'ambito delle misure necessarie per fronteggiare il *coronavirus*, in data 13 marzo 2020 la Commissione ha fornito agli Stati Membri degli orientamenti sull'attuazione di meccanismi adeguati di controllo per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti sanitari in tutta Europa¹. Tale intervento si è reso necessario alla luce delle recenti misure introdotte da Francia e Germania, che hanno notificato alla Commissione l'intenzione di bloccare l'esportazione di mascherine e altro materiale protettivo in altri Stati Membri².

Benché il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) consenta agli Stati Membri di limitare la libera circolazione delle merci per garantire la protezione della salute e dell'ordine pubblico³, misure del genere, quandanche conformi al principio di proporzionalità, rischiano di compromettere le relazioni tra gli Stati Membri, soprattutto se imposte da Paesi che detengono una posizione importante sul mercato rilevante. Quello delle forniture mediche, infatti, è un mercato profondamente integrato che, di conseguenza, richiede una buona organizzazione onde prevenire che coloro che ne hanno maggiormente bisogno si trovino in situazione di carenza.

Di conseguenza, e riconoscendo come necessario che gli Stati Membri guardino oltre i propri confini nazionali e cooperino tra loro, la Commissione ha avviato una procedura accelerata di aggiudicazione congiunta⁴ con 20 Stati Membri per l'acquisto di dispositivi di protezione

¹ Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak.

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ L'articolo 36 TFUE dispone: "... Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri..."

⁴ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, GUUE L 293 del 05.11.2013. L'articolo 5 della Decisione, intitolato "Aggiudicazione congiunta di contromisure mediche", dispone: "... Nell'intento di acquistare anticipatamente le contromisure mediche in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri che lo desiderano possono dare avvio a una procedura di aggiudicazione congiunta condotta a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e a norma dell'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le

individuale, invitando diverse società selezionate mediante un'analisi di mercato a presentare offerte. Inoltre, in collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali (*European Medicines Agency*, EMA) è stato istituito un gruppo di direzione sulla carenza di medicinali, incaricato di identificare e coordinare le azioni a livello europeo per proteggere i pazienti qualora i medicinali fossero a rischio di scarso approvvigionamento⁵. Infine, la Commissione istituirà una *task force* congiunta per esaminare le notifiche relative all'adozione, da parte degli Stati Membri, di misure nazionali che limitino l'accesso alle forniture mediche, continuando a garantire il coordinamento necessario al fine di facilitare lo scambio di informazioni e contribuire ad un'applicazione uniforme delle misure nazionali.

16 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles. This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

La procedura di aggiudicazione congiunta di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni:

- a) la partecipazione alla procedura di aggiudicazione congiunta è aperta a tutti gli Stati membri fino all'avvio della procedura;
- b) i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano all'aggiudicazione congiunta sono rispettati, in particolare quelli riguardanti la protezione e il miglioramento della salute umana;
- c) l'aggiudicazione congiunta non reca pregiudizio al mercato interno, non costituisce una discriminazione o una restrizione del commercio o non causa distorsioni della concorrenza;
- d) l'aggiudicazione congiunta non ha incidenze finanziarie dirette sul bilancio degli Stati membri che non partecipano all'aggiudicazione congiunta.

La procedura di aggiudicazione congiunta di cui al paragrafo 1 è preceduta da un accordo sull'aggiudicazione congiunta tra le parti, che stabilisce le modalità pratiche che disciplinano tale procedura, nonché il processo decisionale in merito alla scelta della procedura, alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione dell'appalto...".

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com